IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. IX - Agosto 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **S. C. dei Sacramenti.** Istruzione circa la sostituzione di persona, in cause matrimoniali, p. 225. - **S. C. del Concilio.** Lettera circa l'azione sindacale, p. 249. - **S. C. dei Riti.** Dubbi circa le preci *pro Rege*, p. 228. - **Segnatura Apostolica.** Circa l'esecutorietà delle sentenze di nullità di matrimonio, p. 229. — **LEGGI DELLO STATO.** Legge circa i culti ammessi, p. 230. Circolare su la gestione dei beni ecclesiastici, p. 232. Circolare su le nuove norme pel matrimonio, p. 235. — **CONSULTAZIONI.** I. Circa la sanazione pei beni usurpati dopo il Concordato italico del 1818, p. 241. II. Circa il diritto dei Vescovi sugli Statuti di Confraternite, p. 246. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Azione Cattolica, p. 249.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Si prescrivono le cautele per prevenire la dolosa sostituzione di persona nei procedimenti circa le cause « super rato nec consummato » [*A. A. S.*, vol. XXI, pag. 490].

Istruzione. – In processibus conficiendis super matrimonio rato et non consummato aliquando malo fato evenire potest, quod quis coram tribunali ad deponendum, aut ad se subiiciendum peritorum examini physicorum sistens, alteram personam in ius vocatam, aut quomodolibet in processu partem habentem, dolo substituat. Praesertim in magnis urbibus, ob tam facilem et frequentem de uno in alium locum transmigrationem, hoc facinus est praecavendum.

Haec Sacra Congregatio proinde de sanctitate tanti Sacramenti sollicita, et ne iudicialis inquisitio ad fraudes potius texendas quam ad veritatem dignoscendam inserviat, in huiusmodi processibus has normas servandas esse decrevit.

1. – § 1. Officiales huiusmodi causis instruendis praepositi in processus instructione, de identitate personarum, quae in tribunali sistunt, et in primis oratoris partisque conventae, diligenter inquirant; et ad hoc expostulent appositum documentum a potestate ecclesiastica aut civili rite confectum, in originali aut in authentico exemplari in actis asservandum.

§ 2. Authenticum exemplar, si singulas personarum notas in huiusmodi documentis signari solitas referre non valeat, ut puta imaginem arte photographica expressam, eas tamen sedulo referat, quae unam personam ab alia non aequivoce distinguant.

§ 3. Quod si huiusmodi documentum haberi non possit, per alia aequipollentia documenta, vel per testes, in tuto ponatur personarum identitas: et huiusmodi documenta aut attestationes in actis pariter serventur.

§ 4. Si vero iudex instructor aut vinculi defensor aut actuarius probe noscant oratorem seu oratricem aut partem conventam, praetermisso apposito documento identitatis, de certa qua pollent notitia ipsorum in actis fidem faciant.

2. – In iudiciali continuanda inquisitione eaedem cautelae serventur quoad testium personas et peritorum quoque, seu obstetricum.

3. – Huiusmodi cautelas studiosius, prouti qualitas personarum expostulat, observare oportet, quoties aut orator, aut pars conventa, aut testes aut periti ex commissione rogatoria apud aliam Curiam excutiendi sint.

4. – § 1. Quoties orator vel pars conventa physicum experimentum subire debeat, documenta de personae identitate iam in actis asservata, aut eorum exemplaria, dentur peritis aut obstetricibus, ut ipsis bene explorata sit persona examini subiicienda.

§ 2. Quoties periti, obstetrices aut matrona, respective, quodam in examine partem habentes, personam explorandam personaliter cognoscant, adeo ut sit supervacaneum praefata documenta transmittere, de hac circumstantia in actis fides fiat.

§ 3. Peracto examine, dum peritis aut obstetricibus consueta interrogatoria fiunt, ad comparendum coram tribunali citetur etiam persona examini subiecta, ut de personae identitate interrogationes ei appositae fiant.

§ 4. Quod si persona comparere nolit aut non possit, de identitate ipsius experimento submissae aeque fiant interrogationes, habita ratione tum peritorum relationis, tum documentorum, quae ad hunc finem transmissa fuere, ut dictum est in § 1.

5. – Huiusmodi cautelae severius, prout casus feret, erunt observandae, si experimentum habeatur apud aliam Curiam ex mandato rogatorio.

6. – Fieri potest quod nonnullis omissis cautelis, vel iisdem non rite observatis, aut non satis proficientibus, substitutio personae dolosa accidat et detegatur, idque contingat:

1° processu adhuc durante;

2° clauso processu, sed nondum Romam transmisso;

3° processu iam Romam transmisso.

1. – § 1. Processu adhuc durante, iudex inquirat an orator seu oratrix aut pars conventa substitutionem procuraverit; et si hanc pars oratrix comparaverit, et conventa non se opponat, audito vinculi defensore, decernat partem oratricem iure decidisse instantiam ulterius producendi, et hoc apposito decreto declaret, in actis asservando.

§ 2. Si pars conventa se opponat, iudex, aeque audito vinculi defensore, statuat utrum et quibus adhibitis diligentiis sit ulterius procedendum.

§ 3. Quod si pars conventa sibi comparaverit dolosam substitutionem, iudex, audito oratore seu oratrice et vinculi defensore, edicat quid in casu praestandum sit ad fraudis effectus penitus removendos, et factorum veritatem stabiliendam attentis omnibus casus circumstantiis.

§ 4. Si pars oratrix et conventa in dolosam substitutionem conspiraverint, processualem inquisitionem haud ulterius procedere posse declaret et decernat iudex, eidemque finem imponat.

§ 5. Parti oratrici, quae facti poenitens se excuset, et novis adductis argumentis petat ad ulteriora procedi, iudex instructor, re collata cum defensore vinculi, habita ratione praecipue novarum deductionum, et alterius fraudis omni excluso periculo, poterit annuere, decernendo ulteriorem instructionis prosecutionem.

§ 6. Si substitutio dolo facta sit non a parte oratrice aut conventa, sed ab alia persona, iudex statuat, accedente defensoris vinculi consilio, quomodo fraudis effectibus consuli possit, ne veritas aliarum attestationum, aut totus processus labefactetur.

2. – § 1. Detecta dolosa substitutione, et clauso iam processu, at Romam nondum transmisso, Ordinarius, audito iudice instructore et defensore vinculi, statuat utrum ex dolosa substitutione sua vi destituatur integer processus, aut tantum ex quadam parte; et utrum expediat per actorum supplementum occurrere dolosae substitutionis vitio.

§ 2. Casu quo dolosa substitutio acciderit ad impetendam oratoris aut oratricis intentionem, adeo ut eamdem magis confirmari praesumi liceat, Ordinarius in transmittendis actis Romam, rem distincte explicet et declaret.

§ 3. At non semel expediens erit, servatis servandis, ut acta processus ulterius compleantur, ad facta clarius explicanda.

3. – Quoties detegatur dolosa substitutio, processu iam Romam transmisso, Ordinarius satagat illico ad H. S. C. transmittere suas animadversiones, audito iudice instructore et vinculi defensore, referens singulas circumstantias facti, et praesumptam causam fraudis et occasionem.

7. – Ad compescendum huiusmodi facinus, iudices instructores et Ordinarii prae oculis habeant praescripta canonum 1743 § 3°, 1755 § 3° et 2362 eaque applicent, congrua congruis referentes.

In his edendis normis, mens est huic Sacrae Congregationi, ut hae censeantur quid unum efficere cum Regulis editis die 7 Maii 1923; quae iam uberes fructus attulerunt in processuum instructione super matrimonio rato et non consummato, atque maiores in posterum allaturas esse sperare fas est, si istae exactius in usum forensem traducantur et intimius perspiciatur earumdem intentio, quae plurimum in partium ac testium bona fide fundatur; haec autem asseritur et confirmatur per

iusiurandum, quo in praestando maxime partes exploratum et sibi firme persuasum habere debent, tantummodo veritati obsequendum esse, ne animabus suis, et forte filiis, malum paene irreparabile inferant. Hoc sedulo iudex explicare et inculcare numquam praetermittat.

Cum porro E.mi ac Rev.mi Patres Cardinales Sacrae Congregationi de disciplina Sacramentorum praepositi, praefatas normas maturo examini subiecissent, in plenariis Comitiis diei 23 Martii c. a. easdem probarunt et publici iuris fieri, si ita SS.mo placuerit, rescripserunt. SS.mus autem D. N. Pius Papa XI, in audientia die 27 Martii 1929 habita ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis, haec omnia adprobare et confirmare dignatus est.

Datum Romae, ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis, die 27 Martii 1929.

M. Card. LEGA, Episcopus Tusculanus, *Praefectus.*

L. ✠ S.

D. Jorio, *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Riti.

Dubbi circa la recita della preghiera per il Re e il popolo, a norma del Concordato.

Romana. – Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione sequentia proposita sunt dubia:

I. « An preces indictae iuxta art. 12 Concordati inter S. Sedem et Italiam, pro Rege et populo Italiae, etiam dicendae sint si Missa conventualis ab ipso Episcopo pontificaliter celebretur? ».

Et quatenus *affirmative:*

II. « In quo loco ab Episcopo recitandae sint preces? ».

III. « An etiam in ecclesiis Religiosorum officium chorale habentium, post Missam conventualem praefatae preces sint recitandae? »

Et Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis voto, mature omnibus perpensis, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. Preces recitandae sunt, statim post Missam, ab Episcopo stante ad thronum, vel ad faldistorium, si throno usus non fuerit.

Ad III. Non teneri, nisi adsit Capitulum religiosum Abbatiae vel Praelaturae nullius.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 6 Iulii 1929.

C. Card. LAURENTI, *S. R. C. Praefectus.*

L. ✠ S. Angelus Mariani, *Secretarius.*

Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Si prescrive la procedura per l'esecuzione delle sentenze di nullità di matrimonio e dei provvedimenti equipollenti, a norma dell'articolo 34 del Concordato (*A. A. S.*, XXI, pag. 511).

Circolare. — *Ai Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia.* – Poichè il giorno 8 del corr. agosto andrà in vigore la legge 27 maggio 1929, n. 847, per l'applicazione del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio (art. 34) questo Supremo Tribunale ritiene opportuno indicare ai R.mi Ordinari d'Italia le norme che dovranno essere osservate, affinchè le sentenze e i provvedimenti, che dichiarano la nullità dei matrimoni, *siano resi esecutivi agli effetti civili.*

1. – Le sentenze dichiaranti la nullità del matrimonio, tanto se il loro processo abbia seguito il corso formale di cui ai canoni 1960 a 1989 del *Codex iuris canonici*, quanto se siano state trattate colla procedura eccezionale ed economica di cui ai canoni 1990 a 1992, appena siano divenute definitive ed esecutive a norma dei canoni 1987 a 1992, saranno trasmesse d'ufficio, in due copie integrali autenticate, a questo Supremo Tribunale della Segnatura, unitamente ad una copia di quegli atti del processo, *che sono necessari* per accertare la regolarità del medemo (v. comma 5).

2. – Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 22 della citata legge 27 maggio 1929, cioè di sentenza emanata sia prima sia dopo il giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, ma dichiarante la nullità di alcun matrimonio celebrato *prima* del detto giorno, la procedura avanti questo Tribunale, allo scopo di ottenere che la sentenza produca il suo effetto riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, dovrà essere iniziata a richiesta di almeno una delle parti. In ordine a tale richiesta si dovrà fare la trasmissione della sentenza come sopra al n. 1. I Rev.mi Ordinari, ove sia necessario, esorteranno le parti di valersi del beneficio concesso dalla legge, allo scopo di impedire che tra coloro il cui matrimonio religioso è stato dichiarato nullo, permanga il vincolo del matrimonio civile.

3. – Questo Supremo Tribunale, appena avuta notizia dalla Corte di appello dell'eseguita annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio nell'ufficio dello stato civile, ne darà comunicazione al Rev.mo Ordinario, il quale trasmetterà la notizia al parroco, nei cui registri è conservato l'atto originale di matrimonio. Questi poi annoterà a margine del detto atto le indicazioni sia della sentenza che ha dichiarata la nullità del matrimonio, sia dell'avvenuta trascrizione della detta sentenza nei registri dello stato civile.

4. – Sarà pure data notizia ai Rev.mi Ordinari, per gli effetti di cui al precedente n. 3, delle dichiarazioni di nullità di matrimonio emanate dalla Sacra Romana Rota o dalla Sacra Congregazione del Santo Offizio, e dei provvedimenti di dispensa dal matrimonio *rato et non consummato* emanati dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti.

5. – In ogni caso la procedura in questo Supremo Tribunale sarà esente da ogni tassa.

Dalla Segnatura Apostolica (Roma, Palazzo della Dataria), il dì 3 agosto 1929.

F. Card. RAGONESI, *Prefetto.*

L. ✠ S. F. Cattani Amadori, *Segretario.*

LEGGI, DECRETI E GIURISPRUDENZA CIVILE

Legge 24 giugno 1929, n. 1159. – Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi (1), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 1929, n. 164 col numero di pubblicazione 189.

Art. 1. – Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purchè non professino principî e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero.

Art. 2. – Gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con Regio decreto su proposta del ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col ministro per l'interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri.

Essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali.

Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3. – Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'approvazione.

Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4. – La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5. – La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

(1) Ne daremo prossimamente il commento.

Art. 6. – I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.

Art. 7. – Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente articolo 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8. – Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente articolo 3, deve dichiararlo all'ufficiale dello stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a termini dell'articolo 3.

Art. 9. – Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'articolo 95 del Codice civile.

L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli articoli 352 e 353 del Codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'articolo 10 della presente legge.

L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10. – L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:

il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge;

il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio;

il nome e il cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio.

L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re, nei casi e per gli effetti indicati nell'articolo 104 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11. – Al matrimonio celebrato davanti al ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

Art. 12. – Agli effetti dell'articolo 124 del Codice civile è parificato alla

celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'articolo 8 della presente legge.

Incorre nella multa stabilita nell'articolo 124 del Codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'articolo 10 della presente legge.

Art. 13. – Gli articoli 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

Art. 14. – Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l'attuazione della presente legge, e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici.

Circolare *contenente disposizioni per l'esercizio della tutela sui benefici ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.* (15 luglio 1929, n. 2231), pubbl. nel *Boll. Uff.* del Minist. della Giustizia, del 26 luglio.

La legge 27 maggio 1929, n. 848, già entrata in vigore, e le norme regolamentari per la sua esecuzione che prossimamente saranno emanate, contengono alcune modificazioni al sistema vigente circa la tutela degli istituti ecclesiastici per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Tali modificazioni, sulle quali reputo opportuno richiamare l'attenzione dell'E. V., riguardano:

a) *Gli enti sui quali si esercita la tutela:*

In base al combinato disposto degli articoli 30 del Concordato e 12 della legge suddetta, la tutela resterà d'ora innanzi limitata agli istituti aventi carattere beneficiario, dei quali lo Stato sia o possa essere tenuto in base alle norme vigenti ad integrare le deficienze dei redditi, siano o non siano congruati, eccettuate le Mense Vescovili della Diocesi di Roma e suburbicarie, i capitoli e le parrocchie di Roma e delle dette diocesi.

Rientrano quindi nelle disposizioni su accennate, tutti i benefici curati, le Mense Vescovili ed Arcivescovili, le prebende canonicali ed i Capitoli Cattedrali, il cui patrimonio sia costituito da una massa comune e le relative rendite siano erogate in modo fisso, fra i membri del capitolo medesimo, *ratione offici.*

Sono pure sottoposte alla vigilanza e tutela dello Stato, in base agli articoli 16 e 17 della legge su accennata, le chiese amministrate dalle fabbricerie e le confraternite non aventi scopi esclusivi o prevalenti di culto, nonchè le aziende speciali amministrate dagli Economati Generali dei B. V. a norma dell'articolo 7 del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, le quali rivestono la natura giuridica di enti autonomi il cui patrimonio non può in alcun modo confondersi con quello economale. Ma l'ingerenza dello Stato su cotesti istituti è più larga e complessa e solo in parte comune alla tutela degli enti beneficiari e perciò essa formerà oggetto di istruzioni separate.

b) *La procedura da seguirsi:*

Giova ricordare che l'autorizzazione governativa, in regime concordatario, non può concepirsi con un provvedimento del tutto indipendente

(1) Cioè il 10 settembre p. v.

da ogni relazione con l'autorità ecclesiastica, come per il passato, ma deve essere strettamente coordinata all'azione tutoria che tale autorità esercita in base alla disciplina all'uopo stabilita dal diritto canonico. Partendo dal concetto che gli organi preposti dalla Chiesa alla vigilanza del patrimonio ecclesiastico sono i principali interessati alla sua conservazione ed al suo miglioramento, è necessario ch'essi siano sentiti prima che venga emanata l'autorizzazione governativa e che siano altresì rispettate le garanzie e le forme stabilite dal diritto canonico per l'alienazione dei beni ecclesiastici (can. 1530 e seg. cod. i. can.). Pertanto l'investito del beneficio, a corredo della domanda di autorizzazione, dovrà sempre alligare il provvedimento da cui risulti che egli è formalmente in regola coi precetti della Chiesa ed ha ottenuto il consenso a compiere l'atto dal Superiore ecclesiastico.

Naturalmente l'azione governativa non deve ritenersi subordinata al conforme parere dell'autorità ecclesiastica; e nel caso in cui essa neghi il consenso ad atti che si ritengano evidentemente vantaggiosi per l'ente, oppure si rifiuti o trascuri di eccitare l'investito del beneficio a compierli, l'E. V. in relazione a quanto è disposto dall'articolo 14 della legge ne riferirà al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

c) *La competenza ad emanare i provvedimenti:*

L'esercizio della facoltà delegata ai Procuratori Generali in base agli articoli 5 e 6 del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 985, era finora condizionato al conforme avviso dell'Economo Generale o del Prefetto ed in caso di difformità di parere fra le due autorità il provvedimento autorizzativo era avocato al Ministero. Con l'istituzione degli uffici per gli affari di culto alla diretta dipendenza del Procuratore Generale, si rende impossibile ogni autonomia funzionale fra tali uffici e l'organo che ne dirige e regola l'attività. Gli uffici distrettuali di culto istruiranno le domande di autorizzazione e ne riferiranno al Procuratore Generale il quale, nei limiti della competenza attribuitagli, emanerà il provvedimento che riterrà opportuno.

È da tener presente inoltre che le autorizzazioni concernenti i benefici vacanti o sottoposti a sequestro o richieste quando vi sia conflitto di interessi fra l'investito e il beneficio, a differenza di quanto avveniva per il passato, sono avocate al Ministero, qualunque sia il valore dell'atto.

Con queste eccezioni, le norme finora in vigore resteranno sostanzialmente immutate.

Per quanto riguarda la categoria degli atti che non possono compiersi senza la preventiva autorizzazione è da tener presente che la diversa espressione adoperata nell'articolo 13 della legge in confronto dell'articolo 1 del Regio decreto 3 giugno 1924 e l'indicazione, in via soltanto esemplificativa, in detto articolo contenuta, non importando alcuna limitazione del concetto degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. È quindi da tener fermo, secondo i principî accolti dalla prevalente dottrina e giurisprudenza che atti eccedenti la ordinaria amministrazione sono quelli che direttamente od indirettamente modificano od impegnano il patrimonio dell'ente od importano disposizione delle sue rendite in modo da compromettere gli interessi del beneficio.

Parimenti nulla è innovato alle norme concernenti i limiti della competenza dei Procuratori Generali, la forma da seguirsi nelle vendite mediante pubblici incanti e la procedura dei ricorsi; ed inoltre, nella parte in cui non sono in contrasto con le nuove disposizioni, continueranno ad osservarsi le istruzioni impartite con la circolare 15 marzo 1928, anno VI, n. 189, P. E. e 2200 le quali completano ed integrano le presenti.

d) *Esecuzione dei decreti:*

Un punto particolarmente interessante è quello relativo all'esecuzione dei decreti di autorizzazione.

Per prassi di ufficio e non per precise disposizioni di leggi o di regolamenti, gli Economi Generali, oltre a compiere l'istruttoria occorrente sulle domande di autorizzazione tutoria, si occupavano anche di una parte dell'esecuzione stessa, in ispecie del compimento delle operazioni di investimento in rendita pubblica del prezzo di vendita di beni prebendali e della ricostituzione di capitali alienati.

Codeste operazioni, per quanto dirette a garantire meglio l'interesse dei singoli benefici e ad agevolare i loro titolari, non rientravano, a rigore, nelle funzioni tutorie ed importavano un movimento di titoli e di valori con una contabilità speciale e la conseguente responsabilità di chi li custodiva. Essendosi soppresso, a datare dal 1° luglio corrente, il servizio di cassa presso gli Economati Generali dei B. V. in seguito alla abolizione del diritto di regalia ed al nuovo assetto dei patrimoni destinati a fini di culto, è evidente che gli uffici distrettuali di culto che dovranno sostituirli non saranno in grado di disimpegnare le anzidette attribuzioni. Ciò posto, ferma restando l'obbligatorietà dell'investimento in rendita pubblica nominativa al beneficio del prezzo di alienazione dei beni prebendali, nei decreti procuratizi dovrà sempre disporsi che le relative operazioni vengano compiute a cura del notaio che stipula l'atto o degli organi ecclesiastici preposti alla vigilanza dell'ente.

Quanto alle ricostituzioni di capitali che ora, di regola, sono garantite o da depositi di certificati del debito pubblico nella cassa dell'Economato o da cessioni di cespiti, è opportuno che esse siano lasciate alla autorità diocesana, partendo dal presupposto che essa, come si è già accennato, è la maggiore interessata alla conservazione del patrimonio beneficiario.

Beninteso che gli uffici distrettuali di culto dovranno sempre esercitare la vigilanza, accertando, nel primo caso, che il tramutamento del prezzo di vendita in rendita pubblica si è effettuato e stabilendo, nel secondo, che l'autorità ecclesiastica debba con situazioni annuali render conto dello stato delle ricostituzioni, anche allo scopo di aggiornare l'inventario del patrimonio dei singoli benefici. E pertanto, la pratica non potrà dirsi esaurita e dovrà essere tenuta in evidenza fino a quando, nel caso di alienazione di beni, l'ufficio di culto abbia preso nota nei suoi registri degli estremi del certificato di rendita in cui è stato convertito il prezzo, nonchè del libretto postale di risparmio nel quale siasi depositato l'eventuale avanzo; e, nel caso di ricostituzione di capitali, lo stesso ufficio abbia preso nota delle quote gradualmente versate dal beneficiato e del loro tramutamento in rendita o deposito in una pubblica cassa.

e) *Garanzie beneficiarie:*

Finalmente, poichè il compito di esigere e di custodire le cauzioni beneficiarie, imposte dall'articolo 40 del regolamento economale, importava movimento e custodia di valori ed era d'altra parte connesso, meno con l'esercizio della tutela che con quello della sovrana regalia, dispongo che anch'esso debba cessare. Abolitosi il diritto di regalia, la sola funzione tutoria non basterebbe a giustificare il mantenimento della garanzia beneficiaria presso gli uffici di culto, e perciò è logico che la cauzione venga depositata nella Curia diocesana, giusta le norme che verranno all'uopo emanate dalla autorità ecclesiastica.

Alle Curie diocesane saranno quindi consegnate le cauzioni relative ai benefici provvisti, salvi i casi di contestazione per danni, o in cui vi siano diritti di rivalsa dell'amministrazione economale per crediti liquidi ed esigibili, nei quali deciderà il Ministero.

Raccomando vivamente l'esatto adempimento delle presenti istruzioni e prego l'E. V. di darmene un cenno di assicurazione.

Il ministro: Rocco.

Circolare n. 2232 *sull'applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 847* (18 luglio 1929), pubblicata con la precedente.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1929 (a. VII), è stata pubblicata la legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente « Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio ». La legge anzidetta andrà in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione (art. 23), cioè l'8 agosto 1929; ma è opportuno fin da ora richiare l'attenzione delle autorità giudiziarie e degli uffici di stato civile sulle principali disposizioni di essa.

Il capo I, relativo agli impedimenti matrimoniali, porta modificazioni alla sezione II del capo I del titolo V del Codice civile, intitolata « Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio ».

L'articolo 1 abbassa a 16 anni compiuti per l'uomo, ed a 14 compiuti per la donna, l'età minima prescritta per contrarre matrimonio; salva sempre la possibilità della dispensa di cui al capoverso dell'articolo 68 Codice civile per gli uomini tra i 14 e i 16, e per le donne fra i 12 e i 14.

L'articolo 2 dispone che può venire concessa dispensa, per gravi motivi, dagli impedimenti derivanti dall'adozione (art. 60 Codice civile), *dall' impedimentum criminis* (art. 62 citato codice), e dal così detto *lutto vedovile* (art. 57 Codice civile).

Quest'ultimo impedimento, diretto ad evitare incertezze sullo stato della prole (*turbatio sanguinis*), viene meno, secondo il Codice civile, il giorno in cui la donna abbia partorito, ovvero se il matrimonio precedente sia stato annullato per impotenza. Ma oggi il progresso della scienza medica permette anche in altri casi di accertare od escludere in modo assoluto lo stato di gestazione. Perciò varî codici stranieri hanno ammesso in tale ipotesi la possibilità della dispensa. L'impedimento derivante dal lutto vedovile è soltanto proibitivo. La sua inosservanza, ove non sia stata concessa dispensa,

è punita con le sanzioni comminate nella prima parte dell'articolo 128 del Codice civile. È abrogato soltanto il capoverso del predetto articolo 128 (vedi art. 4 della nuova legge).

Gli articoli 3 e 4 riguardano il consenso richiesto per il matrimonio dei minori.

Anzitutto si dispone che i figli maschi i quali abbiano compiuto 21 anno possano tutti contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori.

Per il matrimonio dei minori basta il consenso di quello fra i genitori il quale eserciti la patria potestà; con che viene modificato l'articolo 63 del Codice civile, il quale richiedeva il consenso di entrambi i genitori, ed in caso di disaccordo dava la prevalenza alla volontà del padre.

Anche per il matrimonio dei figli naturali legalmente riconosciuti si modificano le disposizioni finora vigenti, nel senso che basta il consenso del genitore esercente la tutela legale.

Occorre poi il consenso del tutore ai figli minori di genitori ignoti nonchè ai figli minori legittimi o naturali riconosciuti che non si trovino sottoposti alla patria potestà od alla tutela legale.

Al matrimonio del figlio adottivo minorenne è necessario anche l'assenso dell'adottante.

Sono pertanto abrogati gli articoli 64, 65 e 66 del Codice civile.

L'articolo 67 del Codice civile è modificato nel senso che malgrado il rifiuto di consenso il matrimonio può, per gravi motivi, essere autorizzato anzichè dalla Corte di appello, dal Procuratore Generale presso la Corte stessa.

La nuova disposizione ha carattere procedurale, e mira ad evitare lo svolgersi di giudizi avanti alla Corte fra i figli ed i genitori; ma non ha affatto lo scopo di rendere più agevole ai minorenni la celebrazione del matrimonio contro la volontà di chi è chiamato a concedere il consenso. I Procuratori Generali, assunte le opportune informazioni, e udite le parti, potranno concedere l'autorizzazione soltanto in casi eccezionali, allorchè gravi circostanze, rigorosamente accertate, giustifichino il matrimonio.

Mentre le disposizioni finora mentovate riguardano soltanto le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile, o con effetti civili, il capo II tratta degli effetti legali dei matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto cattolico, apostolico e romano, secondo le norme del diritto canonico.

Tali matrimoni, se celebrati dopo il 7 agosto 1929, producono dal giorno della celebrazione gli stessi effetti dei matrimoni civili purchè siano tempestivamente trascritti nei registri dello stato civile (art. 5).

Al matrimonio debbono precedere le pubblicazioni alla porta della casa comunale, oppure una sola pubblicazione, se fu concessa la dispensa da una delle pubblicazioni da eseguirsi a norma del Codice civile e dell'ordinamento dello stato civile, tranne il caso eccezionale di dispensa da ambedue le pubblicazioni, concessa dalla Procura Generale presso la Corte d'appello, oppure da questo Ministero.

L'esecuzione delle pubblicazioni prescritte dal diritto canonico, o la relativa dispensa concessa dalla competente autorità ecclesiastica, non esime dall'obbligo delle pubblicazioni richieste dal Codice civile e dalla legge 27 maggio 1929, n. 847. Però le Procure Generali competenti a concedere la dispensa

da entrambe le pubblicazioni civili potranno, volta per volta tenere nel debito conto la circostanza che l'autorità ecclesiastica abbia concesso, o meno, la dispensa dalle pubblicazioni religiose.

La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'articolo 73 del Codice civile, deve essere fatta anche dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato (art. 6). Secondo le istruzioni impartite dalla Santa Sede ai Rev.mi Vescovi d'Italia, tale richiesta dovrà essere formulata per iscritto, su apposito modello. Di essa gli ufficiali di stato civile dovranno far menzione nell'elenco dei documenti, in fine del verbale di richiesta di pubblicazioni.

Trascorsi tre giorni successivi alla seconda o all'unica pubblicazione, l'ufficiale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata opposizione o nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara non risultargli l'esistenza d'impedimenti alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Qualora invece sia stata notificata opposizione nelle forme legali, non solo si astiene dal rilasciare il certificato, ma deve comunicare al parroco l'opposizione (art. 7). Se l'opposizione è basata sull'articolo 56 del Codice civile (precedente matrimonio) o sulla prima parte del successivo articolo 61 (interdizione per infermità di mente) è competente a giudicare in merito il Tribunale civile, trattandosi d'impedimenti di carattere civile; in caso diverso, spetta alle competenti autorità ecclesiastiche esaminare i motivi addotti per ostacolare la celebrazione del matrimonio religioso, trattandosi d'impedimenti riconosciuti pure dal diritto canonico.

Anche in mancanza di opposizioni, l'ufficiale dello stato civile, ove in qualsiasi modo gli consti l'esistenza di qualche impedimento al matrimonio, comunicherà al parroco le ragioni per cui non rilascia il certificato.

Fino a nuove disposizioni gli attuali registri di pubblicazioni, parte I e parte II serie *A*, dovranno servire rispettivamente ad inscrivere ed a trascrivere nei modelli stampati anche le richieste di pubblicazioni di cui all'articolo 6 della nuova legge. In tal caso gli ufficiali dello stato civile, osservando il disposto dell'articolo 20 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2302, e le istruzioni impartite da questo Ministero con la circolare 7 dicembre 1874, n. 19-768513, dovranno fare le opportune modifiche ai modelli ed alle formule.

Nei registri della parte I alle parole « in questo Ufficio » vanno sostituite le parole « in questo Comune ».

Nella colonna delle annotazioni marginali bisognerà menzionare, dopo le eseguite pubblicazioni, il rilascio del certificato di cui all'articolo 7 della nuova legge.

Nei registri della parte seconda serie *A*, alle parole « davanti a lui celebrato » vanno sostituite le parole « celebrato nel comune di . . . . . ».

Dovrà pure opportunamente modificarsi la formula trasmessa con la summentovata circolare per l'uso dei registri della parte II, serie *B* composti di fogli in bianco, e adoperati principalmente per le richieste fatte in seguito a dispensa da ambedue le pubblicazioni.

Ove il parroco nella richiesta di pubblicazioni faccia noto che uno degli sposi sia stato battezzato con un nome diverso da quello impostogli nella

denuncia di nascita, sarà opportuno, per maggior chiarezza, indicare entrambi i nomi (ad esempio Alberto, battezzato con il nome di Paolo).

Ciò dovrà farsi anche nella trascrizione dell'atto di matrimonio.

L'atto di pubblicazione, da affiggere a norma dell'articolo 72 del Codice civile, deve contenere oltre le indicazioni prescritte dagli articoli 70 Codice civile quelle richieste dall'articolo 84 dell'ordinamento dello stato civile, e menzionare il Comune in cui s'intende celebrare il matrimonio.

Il parroco, davanti al quale è celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.

L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale, uno dei quali viene trasmesso subito, e in ogni caso non oltre cinque giorni, all'ufficio di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato (art. 8).

L'originale trasmesso all'ufficio di stato civile deve contenere le indicazioni prescritte dal successivo articolo 9, nonchè la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile (vedi art. 10 della nuova legge).

Ove l'atto di matrimonio venga trasmesso in originale e contenga tutte le indicazioni prescritte, l'ufficiale di stato civile ne esegue la trascrizione entro 24 ore dal ricevimento, e nelle csuccessive 24 ore invia al parroco la notizia dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione della data in cui questa ebbe luogo (articoli 9 e 10). Dal verbale di trascrizione debbono risultare le indicazioni enumerate nell'articolo 9.

È opportuno che il verbale di trascrizione menzioni anche l'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile (articoli 9 e 10 della nuova legge). L'ufficiale dello stato civile dovrà pure tener presenti le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile circa le annotazioni sugli atti di nascita degli sposi, e circa le successive trascrizioni che eventualmente debbano eseguirsi in altro Comune.

Se invece l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso per originale, ovvero non sia regolare e completo, l'ufficiale dello stato civile ne sospende la trascrizione e lo rinvia al parroco per la regolarizzazione.

La trascrizione degli atti di matrimonio religioso, fino a nuova disposizione, dovrà eseguirsi nei registri di matrimonio parte II, serie *B*, composta di fogli in bianco. Bisognerà, nella colonna marginale delle annotazioni, far menzione dell'invio al parroco della notizia dell'avvenuta trascrizione. L'originale dell'atto di matrimonio trasmesso dal parroco all'ufficiale di stato civile, verrà da quest'ultimo munito del visto e inserito nel fascicolo degli allegati (articoli 38 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile).

È opportuno ricordare che la Santa Sede Apostolica qualche volta concede la convalidazione di matrimoni religiosi viziati di nullità (*Codex iuris canonici*, canoni 1133–1141). Ove la trascrizione del matrimonio abbia luogo posteriormente al provvedimento di convalida, dovrà farsi menzione di questo ultimo nel verbale di trascrizione, e precisamente nell'elenco dei documenti in fine del verbale.

Qualora invece il matrimonio religioso sia stato già trascritto, della convalidazione dovrà farsi menzione nella colonna delle annotazioni marginali. Inoltre essa dovrà venir trascritta, per sunto, analogamente a quanto è disposto dal n. 5 dell'articolo 95 dell'Ordinamento dello stato civile.

L'articolo 11 e l'articolo 12 prevedono rispettivamente l'ipotesi che la celebrazione del matrimonio sia stata preceduta, oppur no, dal rilascio del certificato di cui al precedente articolo 7; ma che in entrambi i casi l'ufficiale dello stato civile sia venuto a conoscenza di qualcuna delle circostanze prevedute nei nn. 1, 2, e 3 del succitato articolo 12.

Basterà osservare che l'articolo 12 prevede le tre ipotesi che uno degli sposi fosse già vincolato con altra persona in matrimonio civilmente valido; che gli sposi fossero già uniti tra loro in matrimonio valido agli effetti civili; che uno degli sposi fosse interdetto per infermità di mente. Trattasi d'impedimenti basati sull'articolo 56 e sulla prima parte dell'articolo 61 del Codice civile, e su cui, come si è avvertito a proposito del precedente articolo 7 sono competenti a decidere i tribunali civili i quali, occorrendo, possono ordinare la cqncellazione dell'atto già trascritto (art. 16 della nuova legge).

Le ipotesi prevedute dall'articolo 12 non sono sempre di ostacolo alla celebrazione del matrimonio religioso, ma sono di ostacolo alla trascrizione.

È ovvio che non può procedersi alla trascrizione di un matrimonio religioso, perchè frustranea, allorchè gli sposi siano già uniti fra loro in matrimonio civile legalmente valido celebrato prima che venga richiesta la trascrizione stessa.

L'articolo 13 prevede l'ipotesi che il matrimonio non sia stato preceduto dalle pubblicazioni.

L'articolo 14 permette, con talune riserve e limitazioni, di chiedere la trascrizione che non sia stata tempestivamente eseguita.

Può esser chiesta anche la trascrizione del matrimonio contratto da un interdetto per infermità di mente, se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Contro il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di procedere alla trascrizione è ammesso ricorso al Tribunale civile (art. 15).

Se invece la trascrizione sia stata eseguita, ma concorre una delle circostanze prevedute nei nn. 1, 2 e 3 del summentovato articolo 12, essa può venire impugnata davanti al Tribunale civile (art. 16). È da tener presente però che la nullità derivante da interdizione per infermità di mente viene sanata se la coabitazione continuò per tre mesi dopo revocata l'interdizione.

Le sentenze dei Tribunali ecclesiastici pronunzianti la nullità del matrimonio religioso, ed i provvedimenti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che la competente Corte d'appello li abbia, con ordinanza, resi esecutivi, vengono annotati in margine del relativo atto.

L'art. 18 tratta del così detto matrimonio putativo, ossia contratto in buona fede; l'articolo 19 della separazione personale.

Il capo terzo della nuova legge contiene le disposizioni generali e transitorie.

L'art. 20 commina penalità a carico dell'ufficiale di stato civile per l'indebito rilascio del certificato di cui al precedente articolo 7, per l'illegale

omissione o ritardo ad eseguire le trascrizioni e per le trascrizioni eseguite contro il divieto della legge.

Gli articoli 21 e 22 contengono le norme transitorie.

La trascrizione di un matrimonio, celebrato davanti ad un parroco prima dell'attuazione della legge 27 maggio 1929, n. 847, può essere disposta con ordinanza della Corte d'appello, su ricorso di entrambi gli sposi, se le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio esistevano al tempo della celebrazione delle nozze, e purchè posteriormente non siasi verificata alcuna delle condizioni indicate nel precedente articolo 12. Però gli effetti civili del matrimonio si producono soltanto dal giorno della trascrizione (art. 21).

Questa disposizione adunque non attribuisce effetto retroattivo alle nuove norme. Le parti potrebbero celebrare il matrimonio civile; ma, ove vogliano risparmiare tale formalità, sono ammesse a chiedere di comune accordo che il precedente matrimonio religioso venga trascritto producendo i suoi effetti civili dal giorno della trascrizione come se fosse stato celebrato in questo giorno.

L'articolo 22 dà efficacia alle sentenze dichiaranti la nullità del matrimonio religioso rispetto al matrimonio civile contratto dalle stesse persone, ove tanto il matrimonio civile quanto quello religioso siano stati celebrati prima dell'attuazione della nuova legge; e così pure alla dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Tale efficacia è concessa dalla Corte d'appello, la quale ove trattisi di sentenze pronuncianti la nullità del matrimoni, deve accertare che la nullità sia stata dichiarata per una causa ammessa anche nel Codice civile.

Nulla rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 22 la circostanza che il giudizio e la sentenza di nullità o la dispensa siano anteriori o posteriori all'attuazione della legge 27 maggio 1929, n. 847.

L'articolo 23 fa salva al Governo la facoltà di procedere alla riforma del Codice civile anche per la parte relativa al matrimonio.

Analogamente a quanto è disposto nel Codice civile e nell'ordinamento dello stato civile, le sentenze, con cui a norma dell'articolo 16 della nuova legge si ordina la cancellazione di un atto già trascritto, e le ordinanze di cui ai successivi articoli 17 e 22, dovranno essere annotate in margine ai relativi atti di matrimonio, e dovranno pure essere trascritte.

Invece le sentenze e ordinanze le quali dispongono la trascrizione di un atto (articoli 15 e 21) saranno menzionali nel verbale di trascrizione.

È a tenere presente che la trascrizione degli atti di matrimonio religioso, anche per gli articoli 10 e 16 della nuova legge, oltre che per il successivo articolo 21, non è una semplice registrazione degli effetti civili, giacchè, in mancanza di trascrizione, il matrimonio canonico rimarrebbe puramente un atto religioso e a nulla varrebbe provarne la celebrazione.

I fidanzati, ove vogliano contrarre nozze con effetti civili, possono farli celebrando il matrimonio davanti al parroco; però in questa ipotesi il matrimonio religioso non produce effetti civili ove non sia trascritto; e per ottenerne la trascrizione debbono osservarsi le disposizioni della legge 27 maggio 1929, n. 847. La trascrizione del matrimonio canonico non può aver luogo

ove uno degli sposi sia già unito in matrimonio civilmente valido con persona diversa; e neppure ove i due sposi siano già uniti fra loro in matrimonio civilmente valido. Così pure non può celebrare matrimonio civile che è già unito in matrimonio religioso trascritto nei registri di stato civile a norma della legge 27 maggio 1929, n. 847.

È necessario pertanto che le trascrizioni dei matrimoni religiosi prescritte dalla nuova legge vengano eseguite con diligenza e senza ritardo e che, d'altra parte, non si eseguano trascrizioni fuori dei casi stabiliti dalla legge stessa; e delle eseguite trascrizioni si invia sollecitamente notizia al parroco il quale ha celebrato il matrimonio; e che vengano osservate rigorosamente tutte le disposizioni di legge, anche per quanto riguarda le pubblicazioni e il rilascio del relativo certificato, le annotazioni e trascrizioni delle ordinanze delle Corti di appello e delle sentenze relative agli atti di matrimonio, le ulteriori trascrizioni degli atti di matrimonio fuori del Comune in cui sono stati celebrati, e le annotazioni dei matrimoni in margine all'atto di nascita degli sposi.

Si raccomanda perciò di voler impartire ai dipendenti uffici di stato civile le opportune istruzioni per l'applicazioni della nuova legge; d'invigilare con la massima diligenza sull'osservanza di essa; di segnalare senza indugio a questo Ministero le eventuali irregolarità e di riferire circa i dubbi cui possa dar luogo la sua interpretazione.

È oppurtuno che fin da ora nelle Regie Preture si promuovano riunioni con gli ufficiali di stato civile, per spiegare in forma pratica le norme della legge 2 maggio 1929, n. 847, nonchè le presenti istruzioni.

Il ministro: ROCCO.

CONSULTAZIONI

I.

Circa la sanazione pei beni usurpati dopo il Concordato italico del 1803.

Nella città di U. esisteva un oratorio del SS. Crocifisso appartenente alla Confraternita omonima. All'oratorio era annessa una casetta abitata dal custode dell'oratorio. Proprietario civile della casetta dal 1908 in poi era il Capitolo della cattedrale. In questi ultimi anni il Municipio ha comprato l'oratorio e la casetta, ha chiuso al culto il primo ed ha demolita la seconda. Il prezzo dell'oratorio con facoltà ottenuta dalla Santa Sede è stato dal Vescovo destinato alla costruzione di una nuova chiesa del medesimo titolo in un quartiere che ne aveva bisogno, nella quale, dovrà avere conveniente sede la Confraternita. Rimane a vedere a chi appartiene ed a quale uso deve essere destinato il prezzo della casetta, che il Municipio ha pagato in lire *tot* e versato al Capitolo. Il Vescovo sostiene che la somma appartiene alla Confraternita, che era la vera proprietaria della casetta.

Il Capitolo invece afferma che la casetta era sua e quindi che sua è la somma, ed ha perciò due volte tentato di introdurre la causa innanzi ai tribunali ecclesiastici. Si domanda se lo possa il Vescovo proibire; e in ogni modo, a chi spetti giuridicamente il prezzo ricavato da detta vendita.

Cominciando dalla competenza dei tribunali ecclesiastici, la questione presente è effettivamente di quelle che dànno luogo a cause giudiziarie. Se due persone, fisiche o morali, appoggiate a propri documenti si contrastano lo stesso fondo, la questione che ne nasce è tipicamente di indole giudiziaria (can. 1667). Ma è da notare che in materia di beni ecclesiastici gli *amministratori ecclesiastici* non possono introdurre una questione innanzi ai tribunali ecclesiastici senza il permesso scritto dell'Ordinario (can. 1526). Il significato di tale disposizione è che l'Ordinario, prima di permettere che si introduca la lite, deve esaminare se la questione ha una consistenza giuridica ed una utilità pratica. Se vede che non l'ha, esso proibisce di adire i tribunali ecclesiastici. È questa la via maestra aperta ai Vescovi per impedire agli amministratori ecclesiastici di intentare cause infondate o frivole innanzi ai tribunali ecclesiastici.

Venendo ora al merito, basta confrontare gli argomenti addotti *hinc inde* per convincersi che la ragione sta da parte della Confraternita e che il Capitolo non ha nulla da sperare da un'azione giudiziaria.

Argomenti per la Confraternita. I. – Fino al 1808 la casetta in questione (come anche la chiesa del SS. Crocifisso) apparteneva alla Confraternita. In ciò conviene anche il Capitolo. In detto anno il Governo gallico soppresse la Confraternita e vendette la casetta e la chiesa. Della chiesa sappiamo che fu ricomprata dalla Confraternita e riaperta al culto. Della casetta non si dice altrettanto. Ma che sia stata ricomprata o no, questo è un fatto che può avere importanza nel foro civile. Nel foro canonico invece, non ostante quella usurpazione, la Confraternita non cessò di essere la vera proprietaria della casetta, nè poteva legittimamente alienarla senza un esplicito permesso dell'autorità ecclesiastica a norma della Estravag. *Ambitiosae.* Se dunque non si dimostra la legittima alienazione della casetta da parte della Confraternita, questa per il giudice ecclesiastico continua ad esserne la vera proprietaria.

II. – Dal detto anno dell'usurpazione (1808) fino a questi ultimi tempi, in cui il Municipio ha comprata e demolita la casetta, la casetta stessa continuò ad avere la medesima destinazione di prima, ed i proprietari civili di essa si ritenevano semplicemente quali fiduciari. Ciò risulta da vari documenti di minore o maggiore chiarezza. Infatti il 4 settembre 1868 il direttore ed i custodi della Confraternita scrivevano a certo sig. Francesco V. per sapere a quale degli eredi della famiglia O. (alla quale dal 1828 era intestata la casetta) era passata l'intestazione. La lettera fu restituita ai mittenti con una nota anonima in cui si legge: « La casa non essendo mai stata di proprietà O., « che solo per favore prestava il nome... Ora per evitare difficoltà a riportarla « a ditta di un rappresentante l'oratorio, due sarebbero li modi ecc. ». Più tardi il detto conte O. avendo venduto al canonico M. la casetta (1870), riceveva da costui « quale amministratore e direttore della ven. chiesa del

SS. Crocifisso » la somma di lire *X* « a saldo ogni debito della chiesa del SS. Crocifisso verso il nobile signor conte O. a titolo di refusione prediali ». Più tardi ancora nell'atto capitolare del 3 maggio 1907, con cui il Capitolo di U. accettava la proposta di cessione della casetta da parte del canonico M., questi viene chiamato « proprietario fiduciario ». Infine nello stesso strumento di cessione fatta dal canonico M. al Capitolo il 12 agosto 1908 si dice espressamente: « Questa donazione è fatta dal donante allo scopo che la casa serva « di abitazione al custode della chiesa del SS. Crocifisso ». Questi documenti ci dicono che dal 1808 sino a questi ultimi anni la casetta continuò ad avere la stessa destinazione di prima e che il Capitolo l'acquistò da un *fiduciario* con l'espressa menzione di tale destinazione. Ciò dimostra che la Confraternita dopo l'usurpazione continuò ad essere la vera proprietaria della casetta.

III. – Nè possiamo ammettere una prescrizione a danno della Confraternita. Infatti ai primi anni dopo l'usurpazione della casetta (avvenuta il 1808) non potremmo concepire la buona fede necessaria alla prescrizione (can. 1512). Di più dal 1828 al 1870 la casetta fu intestata alla famiglia O., la quale non la considerava come sua e la cedette civilmente per donazione al canonico M. Il canonico M., che fu titolare civile del dominio dal 1870 al 1908, si considerava quale « proprietario fiduciario », quindi non vero proprietario. In costoro adunque mancava per la prescrizione l'*animus possidendi rem uti suam*, giacchè essi non intendevano di possedere la casetta come propria, ma la possedevano per la Confraternita (can. 1508, cod. civ. ital. art. 2106 e 686). Infine il Capitolo, che ha avuto il titolo del dominio dal 1908 in poi, non può aver prescritto, perchè (anche che si voglia ammettere in esso l'animo di possedere e la buona fede) manca il possesso trentennale (can. 1411). Quindi in nessun modo si può ammettere la prescrizione a danno della Confraternita.

Argomenti per il Capitolo. I. – Il Capitolo accenna principalmente ad una sanatoria generale pubblicata dalla Santa Sede nel 1845 per sanare le usurpazioni fatte dal Governo gallico nel Regno Lombardo–Veneto. Da questa sanatoria si dedurrebbe che in quell'epoca il dominio della Confraternita era cessato, e che questa era entrata nel legittimo dominio dei privati che l'avevano comprata. Ora la sanatoria delle alienazioni dei beni ecclesiastici fatte dal Governo francese nel Regno Italico ai principî dello scorso secolo, sono oggetto delle due risposte della Sacra Penitenzieria Apostolica in data 7 luglio 1845 e 17 luglio 1847. I due documenti sono riportati dai moralisti del tempo, per es. dallo Scavini in questa forma: « Utrum possint tuta conscientia reti- « neri: 1° Bona ecclesiastica quae a gubernio laico in Longobardia usurpata « fuere et alienata ante primam gallorum invasionem factam anno 1796; « 2° Bona ecclesiastica quae ante dictam invasionem occupata quidem, sed « nondum alienata in potestatem Gubernii gallici devenerunt, ac deinde « alienata ante vel post Concordatum italicum; 3° Bona ecclesiastica quae « a Gubernio gallico ante italicum Concordatum anni 1803 usurpata fuere « ac deinceps ante vel post ipsum Concordatum alienata; 4° Bona ecclesia- « stica post ipsum italicum Concordatum de novo usurpata ».

Sacra Poenitentiaria, mature perpensis expositis, oratori respondet: « Alienationes bonorum ecclesiasticorum in ditione vulgo *Regno Italico* a « Gallico Gubernio factas Apostolica postmodum Auctoritate sanatas fuisse; « ac propterea ipsa Sacra Poenitentiaria declarat licere iis, qui bona eadem « acquisiverint (modo illorum alienatio fuerit omnino consentanea legibus « quae obtinebant quo tempore alienatio ipsa perfecta est) tamquam propria « et in suum dominium ac potestatem translata habere, deque iis libere « disponere. Verum Sacra eadem Poenitentiaria ipsos huiusmodi bonorum « possessores ad se recurrentes hortari ac vehementer obsecrare solet ut, « pro ea pietate ac religione qua catholicum quemquem flagrare decet, pia « onera, si quae bonis illis inhaerebant, adimplere non negligant. In reliquis « autem recurrendum est in casibus particularibus. Datum Romae, in Sacra « Poenitentiaria, die 7 Iulii 1845 ».

« Alienationes bonorum ecclesiae in ditione vulgo *Regno Italico* a Gal- « lico Gubernio factas ante Concordatum 10 septembris 1803 Apostolica « postmodum auctoritate sanatas fuisse; ac propterea etc..... In reliquis « autem recurrat in casibus particularibus, indicando tempus et modum « venditionis et acquisitionis, nec non valorem bonorum de quibus agitur, « et pia onera ex testatorum dispositionibus iisdem bonis inhaerentia. 17 Iulii « 1847 ». Scavini, *Theol. Mor. Univ.*, ed. XI, Lib. IV, pag. 352–353.

Se dal primo di essi le usurpazioni del 1808 sembrano comprese nella sanatoria (quarta categoria dei beni indicati nella istanza), il secondo ci dice che la cosa non è affatto chiara. Ma per il caso nostro è da ricordare quanto è stato già detto nell'Argomento II per la Confraternita, che cioè fino a questi ultimi anni la casetta ha sempre avuto la medesima destinazione di prima, e che i proprietari civili si consideravano quali fiduciari. Ciò dimostra che la sanatoria nulla ha cambiato circa il dominio della casetta, evidentemente perchè la Confraternita stessa od altra persona l'aveva ricomprata e restituita all'uso di prima.

II. – Il Capitolo, pure ammettendo che la casetta era destinata ad abitazione del custode della Confraternita, dice che, non potendo più il Capitolo stesso per forza maggiore adempiere l'onere imposto dal donatore (giacchè la chiesa è chiusa al culto), la casetta era divenuta di sua assoluta proprietà e quindi sono sue le *X* lire ricavate dalla vendita di essa. Qui l'errore del Capitolo è evidente. Invero, siccome per la chiusura della chiesa del SS. Crocifisso, la Confraternita non fu soppressa ma trasferita alla nuova chiesa, la casetta continuava ad essere sua, e quindi divenne sua anche la somma ricavata dalla vendita di essa. Del resto, anche se mancasse ogni possibilità di destinare la somma alla Confraternita, non ne risulterebbe affatto che essa diventi proprietà del Capitolo, giacchè le pie disposizioni divenute di impossibile esecuzione vengono opportunamente modificate o commutate dalla Santa Sede (can. 1517).

III. – Altro argomento del Capitolo è che la chiesetta del SS. Crocifisso per il decadimento della Confraternita era divenuta come una succursale della Cattedrale e quindi, quando la casetta fu donata al Capitolo, il beneficiario reale fu il Capitolo stesso, che con quella donazione veniva a risparmiare in

tutto o in parte il salario del sagrestano. Questo argomento è evidentemente inconcludente. Invero se la casetta fu ceduta al Capitolo con la condizione di destinarla ad abitazione del custode della chiesa del SS. Crocifisso, il beneficiario reale della cessione fu la chiesa e non già il Capitolo.

IV. – Infine il Capitolo mostra due ricevute, dalle quali risulta che il Capitolo in due occasioni pagò certe spese (circa mille lire in tutto) per lavori eseguiti nella chiesa e nella casetta in questione. Questi due pagamenti, secondo il Capitolo, sarebbero una prova del suo diritto di proprietà sulla casetta. Ma è facile comprendere che non bastano due pagamenti isolati a dimostrare il diritto di proprietà. E non bisogna dimenticare che proprio in quegli anni il Capitolo, per il detto decadimento della Confraternita, provvedeva alle funzioni nella chiesa del SS. Crocifisso, *raccogliendo le offerte dei confratelli e le elemosine*. Se dunque in quello stesso periodo di decadimento pagò circa mille lire per accomodi, siamo ben lontani dal poter vedere in ciò un sacrifizio che indichi il diritto di proprietà sulla casetta.

* * *

In conclusione, adunque, fino al 1808 la casetta, per confessione dello stesso Capitolo, apparteneva alla Confraternita; l'usurpazione governativa del 1808 non poteva certamente toglierla al legittimo proprietario; dal 1808 fino a questi ultimi anni i proprietari civili della casetta si consideravano quali fiduciari, e la casetta continuava ad avere la stessa destinazione di prima; il Capitolo l'acquistò nel 1908 da un fiduciario e con la medesima destinazione; una prescrizione ai danni della Confraternita non è stata mai possibile. La sanatoria pubblicata nel 1845 (primo argomento del Capitolo) non mutò le cose, sia perchè non è chiaro se essa abbracciò anche i beni usurpati nel 1808, sia perchè anche dopo la sanatoria la casetta continuò ad avere la destinazione primitiva ed i proprietari civili continuarono a considerarsi quali fiduciari. Che oggi la chiesa del SS. Crocifisso sia chiusa al pubblico (secondo argomento del Capitolo) non muta lo stato giuridico delle cose, perchè la Confraternita continua ad esistere e, se anche fosse estinta, non ne seguirebbe affatto che i suoi beni diventino proprietà del Capitolo. Ad una fiducia speciale in favore del Capitolo (terzo argomento) non abbiamo ragione alcuna che ci autorizzi a credere. Se il Capitolo ha fatto due pagamenti per lavori eseguiti nella chiesa e nella casetta (quarto argomento), ciò non dimostra affatto il diritto di proprietà, anche perchè in quella stessa epoca il Capitolo incassava le offerte dei Confratelli e le elemosine. Per tutte queste ragioni sembra evidente che il Capitolo non ha nulla da sperare da un'azione innanzi ai Tribunali ecclesiastici.

MONS. F. M.

II.

Circa il diritto del Vescovo nell'ammissione di soci di Confraternite e di moderarne gli Statuti.

La Confraternita della B. Vergine eretta in V., diocesi di M. nella chiesa collegiata di S. P., ammise tra i suoi membri il rev. D. Giorgio S. e non accettò il rev. D. Paolo, ambedue canonici della stessa collegiata di S. P. Il secondo ricorse al vescovo, il quale con decreto lo nominò confratello e ordinò che come tale fosse accettato nel pio sodalizio. Anzi con altro decreto aggiunse all'articolo 4 degli Statuti una disposizione, per cui chi è presentato dall'Ordinario, *ipso iure*, resta membro della Confraternita.

I Confratelli generalmente hanno per costume di non aggregare al loro sodalizio i canonici della collegiata di S. P. per evitare che la Confraternita, soverchiata dal Capitolo, perda poco a poco la propria autonomia. Dico « generalmente » perchè non manca qualche rara eccezione. Una ne fu fatta pel can. Giorgio; mentre il can. Paolo fu escluso. Due canonici sarebbero stati troppi. Il Vescovo, al contrario, trovando poco giusto un tale motivo, non solo cassò la deliberazione della Confraternita contraria al can. Paolo, ma, come si è detto, ne ordinò l'ammissione o meglio, l'ammise egli stesso.

Fatte queste brevi premesse, due sono le questioni che si presentano: Poteva l'Ordinario del luogo *a*) nominare d'ufficio confratello il can. Paolo ? *b*) aggiungere agli Statuti della Confraternita (art. 4) la disposizione, in forza della quale colui, che è presentato dall'Ordinario, *ipso iure* resta membro del sodalizio ?

Alla prima rispondiamo negativamente. Il Codice Canonico determina chiaramente quali sono le facoltà di cui gode l'Ordinario circa le Confraternite (can. 696, § 3 ; 715, § 1...), e tra esse mai viene ricordata quella di nominare ed ammettere nel Sodalizio i nuovi confratelli. Se il Codice non glielo accorda, con qual diritto egli se la può attribuire da sè ? Ciò può confermarsi con l'autorità della Sacra Congregazione del Concilio, la quale in una controversia tra la Confraternita della B. Maria Vergine della Carità di Malta e il rispettivo suo Vescovo, per un caso che in parte era simile al presente, il 15 giugno 1878 decise, « *decretum episcopale* (col quale venivano pure nominati nuovi confratelli) INFIRMANDUM *esse in ea tantum parte qua novi confratres in perpetuum constituuntur* » (1).

Aggiungo che, secondo il Codice, la *receptio confratrum fit ad normam iuris et statutorum uniuscuiusque associationis* (can. 694, § 1; 692). Non conosciamo gli Statuti della Confraternita, ma è certo che essi non contengono alcun articolo, il quale attribuisca all'Ordinario la facoltà di ammettere chicchessia a far parte del Sodalizio indipendentemente dalla volontà dei suoi membri; altrimenti il Vescovo non avrebbe decretato l'aggiunta all'articolo 4, di cui abbiamo già esposto il tenore. Anzi da quanto si legge nelle Memorie sia del Vescovo che dei confratelli si deduce, che l'ammissione di nuovi consodali fu sempre fatta dalla stessa Confraternita, mediante l'elezione a mag-

(1) « Mon. Eccl. », vol. II, p. I, pag. 113.

gioranza assoluta di voti. Non si può dunque sostenere, che la nomina del can. Paolo sia stata fatta dal Vescovo a norma degli Statuti della Confraternita, e nemmeno a norma del diritto, perchè, come si è detto più sopra, mai nel Codice si attribuisce all'Ordinario la facoltà di nominare i confratelli indipendentemente dalla volontà del pio Sodalizio. E tanto più ciò è degno di nota, in quanto che il Codice dà al Vescovo espressamente la potestà di dimettere i soci, di confermare l'elezione degli ufficiali, di escludere o rimuovere gli indegni o gli incapaci, di approvare e correggere gli statuti (can. 696, § 3; 713, § 1). Ora, se è vero che *legislator quod voluit dixit, quod noluit tacuit*, conviene ritenere, che non ha inteso concedere all'Ordinario la facoltà di nominare i confratelli, ossia i membri delle Confraternite, e che quindi la nomina del can. Paolo non è stata fatta dal Vescovo nel caso ad *normamiuris*.

Questa conclusione viene confermata dalla natura stessa della facoltà, la quale, essendo odiosa, perchè restrittiva della libertà dei confratelli, non si deve nè ammettere, nè presumere se non ne venga chiaramente provata l'esistenza, secondo la nota regola di diritto *odia restringi favores convenit ampliari*.

Dire poi che l'Ordinario ha la facoltà di ammettere nuovi confratelli nel pio Sodalizio, perchè gli Statuti del medesimo vennero approvati dal Vescovo del tempo nel 1716, con la riserva « statuta moderandi, corrigendi, minuendi, augendi ac in totum abrogandi », è al tutto fuor di luogo, non potendosi concepire, come una siffatta riserva, che riguarda semplicemente gli Statuti della Confraternita possa applicarsi all'ammissione dei nuovi confratelli. Se il Vescovo prima di nominare confratello il can. Paolo avesse aggiunto all'articolo 4 la modificazione più sopra accennata, si sarebbe potuto discutere sulla legittimità di una tal nomina; ma volerla giustificare quando negli Statuti ancora non vi era nulla che permettesse di farlo, è incivile, o meglio, anticanonico.

Poteva il Vescovo aggiungere agli Statuti la disposizione, per cui attribuisce all'Ordinario del luogo la facoltà di ammettere nuovi confratelli indipendentemente dal pio sodalizio ? Ecco la seconda questione, alla quale parrebbe che si dovesse rispondere affermativamente in conseguenza della suaccennata riserva apposta nel 1716 agli Statuti. Se il Vescovo di M. in forza di questa riserva ha la facoltà *augendi* gli Statuti, convien dire che ha agito legittimamente, facendo l'aggiunta suddetta. Però crediamo che anche alla seconda questione si debba rispondere negativamente. Secondo il Codice (can. 715, § 1) il Vescovo ha la facoltà non di redigere gli Statuti delle Confraternite diocesane, ma di correggere ed approvare quelli che sono stati compilati dalle stesse Confraternite e non ancora approvati dalla Santa Sede, perchè di questa sola si fa menzione dal legislatore, il quale *quod voluit expressit, quod noluit tacuit*.

L'argomento acquista più forza se si tiene presente che il Codice non fa alcuna eccezione per mantenere nel loro pieno vigore le leggi particolari e le disposizioni vescovili o diocesane. La clausola « *salvis* o *firmis*... » non si legge nel can. 715; quindi la riserva del 1716 oggi deve modificarsi a tenore del can. 715, § 1. In altre parole, il Vescovo con la riserva del 1716 si attribuisce una potestà molto ampia; il Codice gliela restringe senza veruna eccezione:

dunque al Vescovo non compete più quella potestà ampia che si contiene nella riserva del 1716, ma quella ristretta, di cui si fa menzione nel can. 713, § 1.

E ciò trovasi conforme al can. 6, n. 1, dove si stabilisce, che *leges quaelibet, sive universales, sive particulares, praescriptis huius Codicis oppositae, abrogantur, nisi de particularibus legibus aliud expresse caveatur*; ma la riserva apposta dal Vescovo di M. nel 1716 agli Statuti della Confraternita della B. V., si oppone al canone 715, § 1, nel quale *expresse non cavetur de particularibus legibus*, cui si riduce la detta riserva; dunque siffatta riserva deve ritenersi abrogata in forza del medesimo canone 715, § 1.

Ond'è che, a nostro avviso, l'aggiunta all'articolo 4 degli Statuti del pio Sodalizio, fatta dal Vescovo di M. col decreto suddetto, oggi non può ritenersi legittima, perchè il diritto comune non concede al Vescovo una tal facoltà, nè il Vescovo può arrogarsela in forza della riserva del 1716, la quale non solo esorbita dal medesimo diritto comune, ma gli si oppone, e quindi non ha più il valore (se pure lo ha mai avuto), che le viene attribuito.

Si noti bene, che qui non si tratta *de iure condendo*, ma *de iure condito*; perciò ancorchè sembrasse meglio, che il Vescovo avesse la potestà di fare o di cambiare gli statuti di una Confraternita o di aggiungervi nuove disposizioni, tuttavia se il diritto *vigente* (checchessia dell'antico) non gliela concede, dobbiamo attenerci a questo e con questo regolare le controversie. Nè ciò impedisce il buon andamento della Confraternita, perchè qualora fossero necessarie delle facoltà speciali per ovviare agli inconvenienti, che possono verificarsi, non sarebbe difficile ottenerle dalla Santa Sede. Quante volte non avviene in materia beneficiaria, matrimoniale, penale, rituale ecc., che il Vescovo, trovandosi con le mani legate, debba ricorrere alla Sede Apostolica, perchè il buon governo della diocesi non abbia a subire soste od incagli che potrebbero arrecare del danno? La Santa Sede concede ciò che non concede il diritto e la diocesi non risente alcun nocumento dai canoni restrittivi, i quali però sono necessari per tante ragioni che qui sarebbe inutile ricordare. Nel governo della diocesi entrano anche le Confraternite quindi nessuna maraviglia, se per qualche provvedimento relativo alle medesime, si debba ricorrere alla Santa Sede. Le Confraternite sono sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica, non solo apostolica, ma anche vescovile; a quella interamente, a questa nell'ámbito del diritto comune. Che dunque una o più facoltà siano utili od anche necessarie al Vescovo per svolgere efficacemente la sua autorità nelle Confraternite, non importa che le debba avere *ex officio*, ma che le possa agevolmente domandare ed ottenere dalla Santa Sede, ove il caso lo richieda.

Queste brevi osservazioni, *servatis servandis*, valgono pure contro chi pretendesse applicare alla presente questione un diritto comune, che dopo il Codice non vige più. Dato e non concesso, che la precedente legislazione abbia avuto un'estensione, o meglio, un'ámbito maggiore dell'attuale (1) oggi bisogna stare a questa, non a quella, applicando il disposto del canone 6, numeri 2, 3 e 4 qualora le circostanze lo esigessero. P. G. G.

(1) Anche il MONACELLI, «Formul. pract.», lib. VI, n. 24, esclude che il Vescovo possa imporre confratelli senza il consenso dei membri attuali del Sodalizio.

CRONACA ECCLESIASTICA

Azione cattolica. – L'E.mo Cardinale Sbarretti, Prefetto della Sacra Congregazione del Concilio, ha diretto a mons. Achille Liénart, Vescovo di Lilla, la seguente lettera in data 5 giugno 1929, importantissima per principî che espone circa la questione operaia in genere, e le conseguenze che ne deduce su la legittimità dell'*azione sindacale*. La diamo anche noi tradotta dal francese.

« Questa Sacra Congregazione del Concilio, interessata da un ricorso del signor Eugenio Mathon, a nome del *Consortium* padronale della regione di Roubaix–Tourcoing, e pregata di dare il suo giudizio sul conflitto sorto tra il detto *Consortium* e i *Sindacati operai cristiani* della stessa regione, dopo un attento e maturo esame della grave e delicata questione, ha preso le seguenti deliberazioni che comunica alla S. V. Ill.ma e Rev.ma, nella speranza che, notificate alle parti interessate, possano far cessare le controversie e determinare l'unione di tutte le forze dei cattolici contro i nemici della religione e dell'ordine sociale.

Prima di tutto, la Sacra Congregazione giudica opportuno ricordare che non si potrebbe mettere in dubbio la competenza della Chiesa in tale materia, sotto il pretesto che si tratti di interessi puramente economici. Leone XIII proclamò questa competenza quando, trattando, nell'Enciclica *Rerum Novarum* dei rapporti tra padroni e operai, dichiarava: « È con sicurezza che Noi affrontiamo questo soggetto, e nella pienezza del Nostro diritto ». Da parte sua Pio X, nell'Enciclica *Singulari quadam* del 24 settembre 1912 diceva: « La questione sociale e le controversie che si riferiscono alla natura e alla durata del lavoro, al salario, allo sciopero non sono d'indole puramente economica e suscettibili, perciò, di risoluzioni estranee all'autorità della Chiesa ».

Sarà per conseguenza utile e anche necessario, di ricordare alle parti, nelle loro grandi linee, i principî della dottrina sociale cattolica e le direttive pratiche di ordine morale, emanate dalla suprema autorità ecclesiastica onde regolare le organizzazioni e l'attività dei sindacati cristiani.

I. – *La Chiesa riconosce e afferma il diritto dei padroni e degli operai di costituire delle associazioni sindacali, sia separate sia miste, e vi scorge un mezzo efficace per la soluzione della questione sociale.*

« Possono contribuire alla soluzione i datori di lavoro e gli stessi prestatori d'opera con tutti quei mezzi propri a porgere efficace aiuto all'indigenza e ad operare un ravvicinamento fra le due classi... Ma il posto precipuo appartiene alle corporazioni operaie le quali riuniscono in sè quasi tutti questi mezzi... Bensì, i progressi della cultura, le nuove costumanze e i cresciuti bisogni della vita esigono che queste corporazioni si adattino alle condizioni presenti. Vediamo *con piacere formarsi ovunque associazioni siffatte sia di soli operai sia miste di operai e padroni; ed è desiderabile che esse crescano di numero e di operosità* » (Leone XIII, *Rerum Novarum*, 15 maggio 1891).

« Quando si tratta di riunirsi in associazioni, occorre ben guardarsi di non cadere in errore. E qui noi vogliamo particolarmente parlare degli operai i quali hanno senza dubbio il diritto di associarsi allo scopo di provvedere ai loro interessi; la Chiesa vi acconsente e la natura non vi si oppone » (Leone XIII, *Longinqua Oceani*, 6 gennaio 1895).

II. – *La Chiesa, nello stato attuale delle cose, stima moralmente necessaria la costituzione di tali associazioni sindacali.*

« Certe società diversissime, massime di operai, vanno oggi moltiplicandosi più che mai. Di molte tra queste non è qui il luogo d'indagar l'origine, lo scopo, i procedimenti. È opinione comune, però, confermata da molti indizi, che il più delle volte sono rette da capi occulti con organizzazione contraria allo spirito cristiano e al bene pubblico: i quali, col monopolio delle industrie, costringono chi rifiuta di accomunarsi seco, a pagare caro il rifiuto. In tale stato di cose, gli operai cristiani non hanno che due partiti, o ascriversi a società pericolose alla religione, o formarne di proprie e unire così le loro forze per sottrarsi francamente da sì ingiusta e intollerabile oppressione. Or come esitare *sulla scelta di questo secondo partito*, chi non voglia mettere a repentaglio il sommo bene dell'uomo ? (*Rerum Novarum*).

III. – *La Chiesa esorta a costituire tali associazioni sindacali.*

« Noi esortiamo in primo luogo a costituire tra i cattolici queste società che si stabiliscono un po' ovunque per salvaguardare gli interessi nel campo sociale. Perchè questo genere di società è molto adatto ai nostri tempi: esse permettono ai loro membri di provvedere alla difesa dei loro interessi e nello stesso tempo alla conservazione della fede e della morale » (Pio X, agli Arcivescovi e Vescovi del Brasile, 6 gennaio 1911).

Lo stesso Pontefice esortava il conte Medolago–Albani, con una lettera del 19 marzo 1904, in questi termini: « Continuate dunque, caro figlio, come avete fatto fin'ora, a promuovere e dirigere, non soltanto delle istituzioni a carattere puramente economico, ma anche altre affini, le unioni professionali, operaie e padronali, tendenti tra loro a una buona intesa; i Segretariati del popolo, che daranno consigli d'ordine legale e amministrativo...; gli incoraggiamenti più confortanti non vi mancheranno ».

E ai direttori dell'*Unione Economica Italiana* rivolgeva queste parole: « Quali istituzioni dovrete di preferenza promuovere nella vostra Unione ? La vostra industriosa carità ne deciderà. Quanto a Noi, quelle che si chiamano Sindacati Ci sembrano molto opportune ».

Benedetto XV, il 7 maggio 1919, scriveva al canonico Murry, d'Autun, per mezzo del Cardinale Segretario di Stato, che egli « desidera vedere facilitare la formazione dei sindacati veramente professionali e spandersi su tutto il territorio francese dei possenti sindacati animati da spirito cristiano, riunenti in vaste organizzazioni generali, fraternamente associate, operai e operaie delle varie professioni. Egli sa bene che formulando questi incoraggiamenti, serve nello stesso tempo, con gli interessi più sacri della classe operaia, quelli della pace sociale, di cui è il supremo rappresentante, e così quelli della nobile Nazione francese che ha tanto a cuore ».

Il Papa Pio XI, gloriosamente regnante, faceva scrivere il 31 dicembre 1922, per mezzo del Cardinale Segretario di Stato al signor Zirnheld, presi-

dente della Confederazione francese dei lavoratori cristiani: « È con il più vivo piacere che il Santo Padre ha appreso il progresso di questo gruppo, che cerca d'ottenere il miglioramento delle classi operaie con la pratica dei principî del Vangelo quali la Chiesa li ha sempre applicati alla soluzione delle questioni sociali.

« Il Santo Padre formula i migliori voti affinchè i membri cattolici dei vostri gruppi abbiano sempre a cuore di mantenere la loro fede viva e la loro pietà fervente con la frequenza regolare delle diverse pratiche religiose cattoliche nelle quali attingono, con i mezzi di santificazione personale, gli ardori dello zelo e della abnegazione che dimostrano nelle associazioni sindacali... ».

IV. – *La Chiesa vuole che le associazioni sindacali siano stabilite e rette secondo i principî della fede e della morale cristiana.*

Si deve prendere per regola generale e costante di organizzare e dirigere le corporazioni in modo tale ch'esse forniscano a ciascuno dei propri membri i mezzi adatti a far raggiungere, per la via più facile e breve, lo scopo che essi si propongono e che consiste nell'accrescimento dei beni materiali e spirituali.

Ma è evidente che occorre prima di tutto tener presente l'oggetto precipuo ch'è quello del perfezionamento morale e religioso; è sopra tutto questo scopo quello che deve servire di norma alle finalità economiche di queste società; diversamente esse ben presto degenereranno e cadranno a livello di quelle tali associazioni nelle quali la religione non tiene alcun posto » (Leone XIII, *Rerum Novarum*).

« Questo è precisamente il motivo per il quale Noi non abbiamo mai esortato i cattolici ad entrare in associazioni destinate al miglioramento delle condizioni del popolo nè a intraprendere analoghe iniziative, senza avvertirli preventivamente che tali istituzioni avrebbero dovuto avere la religione ad ispiratrice, compagna e sostegno » (Leone XIII, *Graves de communi*, 18 gennaio 1901).

« In ogni caso, anche nell'ordine delle cose temporali, il cristiano non ha il diritto di trascurare gl'interessi soprannaturali; più ancora, i precetti della dottrina cristiana gli impongono il dovere di orientare verso il Supremo bene e verso l'ultimo fine tutta la sua opera » (Pio X, *Singulari quadam*, 24 settembre 1912).

V. – *La Chiesa vuole che le associazioni sindacali siano strumenti di concordia e di pace, e a questo scopo suggerisce l'istituzione di Commissioni miste come mezzo di unione tra loro.*

« Quelli che si fanno vanto d'esser cristiani, siano essi isolatamente o raccolti in associazione, non debbono, se hanno coscienza dei loro doveri, mantenere, fra le classi sociali, inimicizie e rivalità, ma la pace e la reciproca carità » (Pio X, *Singulari quadam*).

« Che gli scrittori cattolici, prendendo la difesa della causa dei proletari e dei poveri, si guardino di impiegare un linguaggio che possa ispirare al popolo avversione per le classi superiori della società... Che si ricordino che Gesù Cristo ha voluto unire tutti gli uomini con il legame d'un amore reciproco, che è la perfezione della giustizia e che comporta l'obbligo di lavorare

mutualmente al bene gli uni degli altri » (Istruzione della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, 27 gennaio 1902).

« Coloro che presiedono a questo genere di istituzioni (aventi per scopo di promuovere il bene degli operai) debbono ricordarsi... che niente è più adatto ad assicurare il bene generale che la concordia e la buona armonia tra tutte le classi, e che la carità cristiana è il migliore mezzo di unione. Lavorerebbero molto male per il benessere dell'operaio quelli che, pretendendo di migliorare le sue condizioni di esistenza, non l'aiutassero che alla conquista dei beni effimeri e fragili di quaggiù, dimenticassero di disporre gli spiriti alla moderazione con il richiamo dei doveri cristiani, più ancora, giungessero ad eccitare maggiormente l'animosità contro i ricchi, abbandonandosi a declamazioni amare e violente con le quali uomini estranei alle nostre credenze, hanno l'abitudine di spingere le masse al rovesciamento della società » (Benedetto XV al Vescovo di Bergamo, 11 marzo 1920).

« ... Che i diritti e i doveri dei datori di lavoro siano perfettamente conciliati con quelli degli operai. Allo scopo di provvedere agli eventuali reclami che potranno sollevarsi dall'una o dall'altra parte, a proposito di diritti lesi, sarà oltremodo desiderabile che gli Statuti stessi dieno incarico a uomini prudenti ed integri, scelti nel loro seno, di regolare il conflitto in qualità di arbitri » (Leone XIII, *Rerum Novarum*).

« Le associazioni cattoliche debbono, non soltanto evitare, ma anche combattere la lotta di classe come essenzialmente contraria ai principî del cristianesimo... È opportuno, utile e assai conforme ai principî cristiani continuare finchè ciò è praticamente possibile, la fondazione simultanea e distinta di Unioni padronali e di Unioni operaie, creando, come punto di contatto tra loro, delle Commissioni miste incaricate di discutere e risolvere pacificamente, secondo la giustizia e la carità i conflitti che possono sorgere tra i membri di queste due specie di Unioni operaie » (Lettera del Cardinale Gasparri all'« Unione Economica Sociale », 25 febbraio 1915).

VI. – *La Chiesa vuole che le associazioni sindacali suscitate da cattolici per dei cattolici si costituiscano tra cattolici, senza tuttavia misconoscere che necessità particolari possano obbligare ad agire differentemente.*

« I cattolici debbono associarsi di preferenza a dei cattolici, a meno che la necessità non li costringa ad agire diversamente. È questo un punto molto importante per la salvaguardia della fede » (Leone XIII ai Vescovi degli Stati Uniti, 6 gennaio 1895).

VII. – *La Chiesa raccomanda l'unione di tutti i cattolici per un comune lavoro nei vincoli della carità cristiana.*

« Vero, la situazione lo reclama e lo reclama imperiosamente; ci occorrono dei cuori validi e la compattezza delle forze. Certamente lo spettacolo delle miserie che si stende innanzi a noi è ben grande: sono assai temibili le minaccie di funesti perturbamenti che tengono sospese sulle nostre teste le forze socialiste ognora crescenti » (Leone XIII, *Graves de communi*).

« Vi pongano tutta la forza dell'animo e la generosità dello zelo i ministri del santuario; e, guidati dall'autorità e dall'esempio vostro, venerabili fratelli, non si stanchino di inculcare a tutte le classi della società le massime del Vangelo; facciano ogni lor possa a salvezza dei popoli, e soprattutto ali-

mentino in sè e accendano negli altri, nei grandi e nei piccoli, la carità, signora e regina di tutte le virtù. Poichè la desiderata salvezza dev'essere principalmente frutto di una grande effusione di carità; intendiamo di quella carità cristiana che compendia in sè tutto il Vangelo, e che è pronta sempre a sacrificarsi pel prossimo è il più sicuro antidoto contro l'orgoglio e l'egoismo del secolo. Della qual virtù tratteggiò san Paolo i divini lineamenti con quelle parole: *la carità è longanime e benigna: non cerca il fatto suo; tutto soffre; tutto sostiene* » (Leone XIII, *Rerum Novarum*).

Alla luce di questi principî e di queste direttive, appare chiaramente quale sia il cammino da seguire per formulare intorno alla questione un equo giudizio.

E per cominciare dai sindacati operai, non può essere negato agli operai cristiani il diritto di costituirsi in sindacati indipendenti, distinti dai sindacati dei datori di lavoro, senza tuttavia costituirne un'antitesi. E ciò più particolarmente come è nell'attuale caso, quando tali sindacati sono voluti dall'autorità ecclesiastica e ne hanno degli incoraggiamenti a norma delle regole della morale sociale cattolica, la di cui osservanza è imposta agli aderenti nei loro statuti e nella loro attività sindacale che dev'essere ispirata sopra tutto all'Enciclica *Rerum Novarum*.

Inoltre è evidente che la costituzione di tali sindacati, distinti dai sindacati padronali, non è affatto incompatibile con la pace sociale perchè, mentre da una parte essi ripudiano, per principio, la lotta di classe e il collettivismo in ogni sua forma, ammettono dall'altra i contratti collettivi per stabilire pacifici rapporti fra capitale e lavoro.

Nè gli industriali devono vedere in ciò un atto di diffidenza, particolarmente nelle presenti condizioni, ora che si manifesta così luminosamente la necessità di promuovere e favorire, contrapponendoli al sindacalismo socialista e comunista, quei sindacati nei quali gli operai cristiani possono essere in grado di trattare i loro interessi economici e temporali senza pregiudizio di quelli spirituali ed eterni.

Su questo punto non sembra esservi divergenza alcuna fra i due sindacati in conflitto. Infatti il signor Mathon nel suo secondo referto dichiara che il *Consortium* dei sindacati padronali *desidera ardentemente la costituzione di sindacati operai veramente cristiani che ne difendano gli interessi mettendoli a confronto con i loro propri, che possano discutere con ogni libertà e indipendenza con le organizzazioni padronali; le une e gli altri studiando le cause di disaccordo con ogni equità e giustizia, senza pregiudizio dei sentimenti di carità cristiana che devono essere nel cuore di ciascuno di essi.*

La differenza consiste nel fatto che il *Consortium* non crede allo stato attuale che i sindacati cristiani sieno veramente tali; in altri termini esso crede che le manifestazioni della loro attività non sieno effettivamente l'esponente reale dei principî della morale cristiana; e a sostegno di tale affermazione adduce un certo numero di motivi.

Fatta riserva delle intenzioni e della buona fede dei ricorrenti, appare subito la gravità dell'accusa. Perciò la Sacra Congregazione, prima di formulare qualsiasi giudizio, ha disposto che fossero fatte molteplici ed accurate indagini: essa ha così potuto raccogliere da fonti pienamente autorizzate

delle informazioni del tutto degne di fede, tali da poter vagliare la causale d'un rimprovero sì grave.

Espletato ciò, la Sacra Congregazione crede sia suo dovere di dichiarare, sulla scorta d'irrefragabili documenti e dietro testimonianze raccolte, che taluni dei motivi sono esagerati: che gli altri, i più gravi, quelli che attribuiscono ai sindacati uno spirito marxista e un socialismo di Stato sono interamente privi di fondamento e ingiusti.

La Sacra Congregazione, tuttavia, ammette che i sindacàti cristiani abbiano commesso qualche errore di tattica e che taluno degli appartenenti abbiano in pubblico adottato espressioni non del tutto conformi alla dottrina cattolica.

È per questo che la Sacra Congregazione vuole che i dirigenti si sentano esortati a provvedere più efficacemente alla educazione sindacale cristiana di tutti i loro associati, e impiegando quei mezzi già da loro posti lodevolmente in opera: segretariati, settimane sindacali, circoli di studio, riunioni di propagandisti, corsi di esercizî spirituali; tutto ciò a fine di pervadere l'azione sindacale dello spiritio cristiano, fatto di carità, di giustizia e di moderazione.

E a questo proposito in vista d'una formazione sociale cristiana più completa e più conforme ai tempi, della gioventù, la Sacra Congregazione suggerisce che, in seno ai patronati e alle diverse opere educative, sia impartito un insegnamento sociale proporzionato alla intelligenza dei giovani (ciò che con eccellenti risultati si viene praticando in qualche diocesi) insegnamento che avrà per effetto non solo di premunirli contro gli errori ai quali essi sono esposti, ma altresì per far loro conoscere l'azione benefica della Chiesa nel campo sociale.

Inoltre si dovrà avere cura particolare che tutti, e particolarmente i dirigenti, abbiano una sufficiente conoscenza pratica dei problemi tecnici, professionali ed economici.

Quanto alla costituzione, a titolo d'eccezione, d'un cosiddetto cartello intersindacale tra i sindacati cristiani e i sindacati neutri o anche socialisti, per la difesa dei legittimi interessi, si rammenta sempre che essa costituzione non è lecita che alla condizione ch'essa si verifichi soltanto in certi casi speciali, che la causa che si vuol patrocinare sia giusta, che si tratti d'accordo temporaneo e che sieno prese tutte le misure precauzionali per evitare i pericoli che potrebbero derivare da un tale avvicinamento.

Dopo questi rilievi, la Sacra Congregazione dichiara ch'essa vede favorevolmente la formazione di questi sindacati operai veramente cattolici nello spirito e nell'azione, e fa voti perchè essi crescano di numero e di qualità, affinchè per loro mezzo possa ottenersi il felice risultato cui accennava e si riprometteva il Pontefice Leone XIII, vale a dire di preparare un sicuro asilo per quegli operai che, iscritti a sindacati anticristiani, sentissero il dovere e il bisogno di liberarsi da un legame che, per degli interessi puramente economici, rende schiava la coscienza.

« A tutti questi operai le società, cattoliche possono riuscire d'una maravigliosa utilità se esse inviteranno gli esitanti a venire a cercare nel loro seno un rimedio a tutti i loro mali e se accoglieranno con affetto coloro

i quali si ricrederanno e li assicureranno della loro assistenza e protezione » (Leone XIII, *Rerum Novarum*).

Passando poi a ciò che concerne direttamente gli industriali del *Consortium*, la Sacra Congregazione ha preso con vivo piacere conoscenza di tutto quello che il *Consortium* stesso ha compiuto per il sollievo della miseria operaraia, come pure di magnifiche opere di beneficenza padronale di già organizzate, particolarmente attraverso lo sviluppo delle « allocazioni famigliari » opera di alta carità e nel tempo stesso di giustizia sociale. Peraltro la Sacra Congregazione, rivolgendosi a dei cattolici, non può a meno d'invitarli a riflettere che per mantenere nei rapporti fra industriali e operai una concordia e una pace durevole, non basta fare appello a delle « solidarietà professionali » e moltiplicare le opere di beneficenza ispirate ad una filantropia puramente umana. La vera concordia e la pace vera non si potrà ottenere che attraverso l'intera e incondizionata adesione ai principî luminosi della morale cristiana.

Così pure la Sacra Congregazione si compiace con questi industriali per aver sentito e compreso il bisogno di formare anch'essi un'organizzazione padronale per contribuire più efficacemente alla pace sociale.

Tuttavia non ha potuto a meno di rilevare che, quantunque individualmente i dirigenti del *Consortium* facciano aperta professione di fede cattolica, la loro associazione è costituita di fatto sul terreno della neutralità. Al qual proposito, conviene ricordare le parole di Leone XIII: « I cattolici debbono associarsi di preferenza con cattolici, a meno che la necessità non li costringa ad agire differentemente. Questo è un punto importantissimo per la difesa della fede » (Leone XIII, *Longinqua Oceani*, 6 gennaio 1895).

Se non è possibile, per ora, formare dei sindacati professionali confessionali, la Sacra Congregazione stima tuttavia necessario richiamare l'attenzione degli industriali cattolici, specialmente di quelli che fanno parte della associazione cristiana dei Padroni del Nord, sulla responsabilità personale nelle risoluzioni che vengono prese, perchè siano conformi alle leggi della morale cattolica e perchè gli interessi religiosi e morali degli operai siano garantiti, o almeno non lesi. Occorre che essi, in particolar modo si preoccupino che la loro Commissione intersindacale, tenga conto dei riguardi dovuti secondo giustizia, ai sindacati cristiani, facendo loro un trattamento se non migliore, almeno uguale a quello praticato con le altre organizzazioni nettamente irreligiose e rivoluzionarie.

Fatte queste riflessioni riguardo alle due categorie di sindacati, la Sacra Congregazione vuole che le diffidenze e le differenze spariscano, così che, conforme ai principî cristiani, si stabiliscano fra i due sindacati relazioni giuste e pacifiche. I membri dell'uno e dell'altro ricordino le grandi responsabilità sociali che hanno come cattolici: perchè i due sindacati debbono dare l'esempio di questa collaborazione di classe richiesta dalla morale che essi professano.

Ora il *Consortium* essendosi dichiarato disposto a discutere sulle cause eventuali di dissensi, con piena libertà e indipendenza reciproca, alla luce dei principî di equità e di giustizia, questa Congregazione vedrebbe con piacere che si stabilissero fra i due sindacati regolari rapporti, per mezzo di una Commissione mista permanente. Questa Commissione avrebbe per iscopo

di trattare, in riunioni periodiche, i comuni interessi ed ottenere che le organizzazioni professionali siano, non organismi di lotta e antagonismo, ma quali debbono essere secondo il concetto cristiano, mezzi di reciproca intesa, di benevola discussione e di pace.

La Sacra Congregazione non può a meno di rivolgere le sue lodi ai Re.mi Ordinari della regione del Nord, per aver affidato a sacerdoti competenti e zelanti, la cura di assistere i dirigenti e i membri dei sindacati, non solo per le cose spirituali, ma anche per le questioni dov'è implicata la morale; e fa voti perchè nelle altre regioni industriali, i Vescovi procedano alla nomina di sacerdoti « Missionari del lavoro » come vengono detti; il loro apostolato, oltre che proteggere le popolazioni contro i danni dell'indifferenza e del pericolo socialista e comunista, sarà una testimonianza della materna sollecitudine che la Chiesa prodiga ai lavoratori.

Benedetto XV dimostrava fino a che punto la cosa non solo sia opportuna ma necessaria, quando, nella già citata lettera al Vescovo di Bergamo, dichiarava: « Nessun membro del Clero pensi che una attività di questo genere sia estranea al ministero sacerdotale col pretesto che si esercita sul terreno che la salvezza delle anime si trova in pericolo. Così Noi vogliamo che i sacerdoti considerino come uno dei loro doveri quello di consacrarsi per quanto è possibile alla scienza e all'azione sociale, collo studio, l'osservazione e il lavoro, e di favorire con ogni loro potere coloro che, su questo terreno, esercitano una sana influenza per il bene dei cattolici ».

Finalmente la Sacra Congregazione invita gli uni e gli altri, padroni e operai, ad elevarsi a considerazioni e sentimenti di ordine superiore. I progressi così impressionanti del socialismo e del comunismo, l'apostasia religiosa, provocata nelle masse operaie, sono fatti incontestabili che inducono seriamente a riflettere. Profittando delle misere condizioni degli operai, il socialismo e il comunismo sono riusciti a far credere loro che essi soltanto sono capaci di promuovere efficacemente gli interessi professionali, politici e sociali, e li hanno raggruppati nelle organizzazioni sindacali. È dunque urgente che tutti i cattolici uniscano le proprie forze per opporre una diga a un male così grande che trascina tante anime sulla via dell'eterna perdizione, e mina le basi dell'ordine sociale, preparando la rovina dei popoli e delle nazioni.

Si mettano da parte perciò tutti i dissensi e con mutua concordia, confidenza reciproca, soprattutto con grande carità, si formino istituzioni che si ispirino ai principî della morale cattolica e assicurino agli operai, insieme coi loro interessi economici, la libertà di dichiararsi cristiani e la possibilità di adempiere i doveri che da questo derivano.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: + JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi